



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GESTIONE DEI SERVIZI TRASPORTO DISABILI
E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO**

periodo 01 gennaio 2026 / 31 dicembre 2027

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto dell'appalto</i>	pag. 3
Art. 2	<i>Durata del contratto</i>	pag. 3
Art. 3	<i>Valore dell'appalto</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Scelta del contraente</i>	pag. 4
Art. 5	<i>Finalità dell'appalto</i>	pag. 4
Art. 6	<i>Modalità di svolgimento dei servizi</i>	pag. 5
Art. 7	<i>Requisiti del personale impiegato</i>	pag. 6
	<i>Art. 7.bis Compiti dell' autista e dell' accompagnatore</i>	pag. 6
Art. 8	<i>Inquadramento e gestione del personale impiegato</i>	pag. 7
	<i>Art. 8 bis Clausola sociale</i>	pag. 8
Art. 9	<i>Caratteristiche e manutenzione dei mezzi impiegati nel servizio</i>	pag. 8
Art. 10	<i>Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</i>	pag. 9
Art. 11	<i>Sciopero</i>	pag. 9
Art. 12	<i>Garanzia definitiva</i>	pag. 9
Art. 13	<i>Responsabilità dell'appaltatore e copertura assicurativa</i>	pag. 9
Art. 14	<i>Obblighi specifici dell'appaltatore</i>	pag. 10
Art. 15	<i>Facoltà di controllo da parte dell' Ente appaltante</i>	pag. 11
Art. 16	<i>Stipula del contratto</i>	pag. 12
Art. 17	<i>Modalità e tempi di pagamento</i>	pag. 12
Art. 18	<i>Revisione del prezzo</i>	pag. 12
Art. 19	<i>Modifiche al contratto</i>	pag. 12
Art. 20	<i>Divieto di subappalto</i>	pag. 13
Art. 21	<i>Penali</i>	pag. 13
Art. 22	<i>Cause di risoluzione del contratto</i>	pag. 14
Art. 23	<i>Modalità del provvedimento di risoluzione del contratto</i>	pag. 15
Art. 24	<i>Effetti della risoluzione del contratto</i>	pag. 15
Art. 25	<i>Recesso dal contratto</i>	pag. 15
Art. 26	<i>Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679</i>	pag. 15
Art. 27	<i>Responsabile del trattamento dati art. 28 regolamento UE 2016/679</i>	pag. 16
Art. 28	<i>Definizione delle controversie</i>	pag. 16
Art. 29	<i>Disposizioni finali</i>	pag. 17

Articolo 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto:

1. **Il servizio di trasporto disabili** che frequentano luoghi di cura, riabilitazione, e/o socializzazione, istituti di formazione scolastica di ogni ordine e grado.
2. **Il servizio di consegna pasti** a domicilio rivolto ad anziani e/o soggetti fragili, consiste nel prelevamento dei pasti, contenuti negli appositi contenitori termici, dal centro cottura localizzato nel territorio comunale e nel trasporto al domicilio degli anziani richiedenti.

Articolo 2

DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di ventiquattro mesi, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, dopo le dovute verifiche, ai sensi art.17.8 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs 209/2024, il contratto in corso di esecuzione, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 3

VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è stimato in € 316.105,44 oltre IVA .

Il corrispettivo dei servizi:

- **per il trasporto disabili** è indicativamente pari a € 252.343,12 oltre Iva se dovuta, di cui € 151.823,00 è il costo della manodopera; il costo complessivo è stato calcolato su base settimanale, da lunedì a venerdì, per 46 settimane da lunedì a venerdì e per le ore di lavoro di due autisti, indicativamente 50 ore a settimana complessive, e di due accompagnatori, indicativamente 38 ore a settimana complessive, che svolgeranno il servizio secondo le destinazioni individuate nel documento allegato;

- **per la consegna pasti** è pari a € 11.078,08, oltre Iva se dovuta, di cui € 7.845,76 è il costo della manodopera; calcolato su base settimanale, da lunedì a sabato, per 52 settimane e per le ore di lavoro di un autista, indicativamente 4 ore a settimana, per la consegna indicativa di n. 10 pasti all'interno del territorio malnatese, dal centro cottura al domicilio dei diversi utenti.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di € 263.421,20, oltre il quinto d'obbligo pari ad € 52.684,24, per un totale di € 316.105,44, oltre IVA, se dovuta.

Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, dei percorsi predefiniti, entro il limite del 5%, non comporteranno nessuna variazione economica per ciascuna delle parti per entrambi i servizi.

Nell'espletamento del servizio non risulta la sussistenza di rischi di interferenze e, pertanto, non si procede alla redazione del DUVRI.

Il contratto individuato per il calcolo del costo del personale è "CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" (Codice alfanumerico CNEL T151). L' appaltatore può applicare un altro C.C.N.L., il quale deve prevedere tutele equivalenti al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Il costo stimato per la mano d'opera per un anno solare viene così calcolato:

Autista cat. B1 costo orario € 18,86 x 1.380 ore/anno solare

Autista cat. B1 costo orario € 18,86 x 1.128 ore/anno solare

Accompagnatore cat. B1 costo orario € 18,86 x 805 ore/anno solare

Accompagnatore cat. B1 costo orario € 18,86 x 920 ore/anno solare

Il costo complessivo della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, compreso nell'importo a base di gara, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2027, è stimato in € 159.668,76=.

Si precisa che il costo stimato della manodopera è stato determinato utilizzando il costo medio orario riferito alla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, D.D. n. 30/2024, livello B1 a partire da gennaio 2026, detraendo l' indennità di turno (11,70%).

Articolo 4

SCELTA DEL CONTRAENTE

Per l' aggiudicazione del servizio verrà esperita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 36/2023.

Si precisa che il servizio da affidare (CPV 85311200 - 4 servizio di assistenza sociale per disabili) rientra tra i servizi elencati nell'allegato XIV del D. Lgs. Dir. 2014/24 EU; per tali servizi la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, è stabilita in € 750.000,00. Pertanto, alla presente procedura, viene applicata la disciplina prevista per i contratti sotto soglia comunitaria.

Articolo 5

FINALITÀ' DELL'APPALTO

1. Il servizio di trasporto disabili.

E' finalizzato a realizzare pienamente il diritto della persona disabile all'integrazione nella vita sociale e lavorativa, ai sensi dell'art. 8 della L. 104/92 e dell'art. 14 della L. 328/2000. Le modalità di attuazione del servizio per ciascun beneficiario sono stabilite dal Servizio Sociale.

Il servizio consiste nel trasporto degli utenti disabili dal domicilio a strutture diurne e scuole, secondo gli orari descritti nella tabella allegata al presente capitolato, salvo variazioni legate all'organizzazione dei Centri e/o Servizi che verranno comunicate con congruo anticipo: eventuali variazioni di destinazione, orari e periodi di svolgimento dei trasporti, diversi da quelli indicati nella tabella, saranno concordati con l'appaltatore.

Il servizio in oggetto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il servizio si configura come servizio essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146, e in quanto tale l'affidatario dovrà rispettare rigidamente le normative di legge in materia di sciopero.

2. Il servizio di consegna pasti a domicilio rivolto ad anziani e/o soggetti fragili.

È finalizzato a sostenere al domicilio le persone anziane/soggetti fragili che si trovano in una condizione di necessità data da uno stato di malattia o invalidità tale da compromettere la propria autonomia, da l'inesistenza o l'inadeguatezza di reti familiari e/o da gravi stati di solitudine e isolamento.

Il servizio consiste nel prelevamento dei pasti contenuti negli appositi contenitori termici dal centro cottura localizzato nel territorio comunale e nel trasporto al domicilio delle persone richiedenti.

Articolo 6

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L' appaltatore si impegna ad espletare le prestazioni secondo il programma concordato con il Servizio Sociale comunale.

I servizi verranno attivati su specifica richiesta dell'Assistente Sociale Responsabile del servizio anziani e disabili.

L'affidatario si impegna a:

1. servizio trasporto

- prelevare le persone dal proprio domicilio all'orario indicato dal Servizio Sociale comunale;
- accompagnare le persone fino all'ingresso della struttura frequentata;
- riaccompagnare le persone al domicilio o in altra destinazione indicata dal Servizio Sociale e a lasciarle in custodia ai familiari o agli operatori che verranno segnalati dal servizio;
- aiutare le persone nella salita e discesa dal mezzo;
- utilizzare mezzi idonei come specificato al seguente art. 9.

Il servizio dovrà svolgersi dal 7 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario di apertura delle strutture, tenendo conto delle chiusure per le vacanze estive e le festività nazionali; rispetto ai giorni di apertura dei servizi verrà consegnato un preciso calendario.

Il servizio di trasporto, con indicate tutte le tratte da percorrere e gli orari da considerarsi indicativi, viene dettagliato nell'allegato.

Il servizio trasporto disabili, come da tabella utenti allegata, tiene conto della frequenza presso strutture/istituti relativamente all'anno scolastico 2025-2026, si provvederà nel corso dell' appalto ad inviare all' operatore economico, che svolgerà il servizio, la tabella utenti relativa all' anno scolastico 2026-2027 ed all' anno 2027-2028, che potrebbe comportare qualche variazione di percorso rispetto all' attuale.

Nell' espletamento del servizio non risulta la sussistenza di rischi di interferenze e, pertanto, non si procede alla redazione del DUVRI.

2. servizio consegna pasti anziani

- prelevare i pasti dal centro cottura individuato dal Comune indicativamente alle ore 11.20 di ogni giorno inseriti nei contenitori termici per il mantenimento della temperatura delle pietanze;
- consegnare i pasti agli anziani richiedenti;
- ritirare all'atto della consegna il contenitore del giorno precedente e riconsegnarlo al centro cottura.

Il servizio dovrà svolgersi dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche; sono inclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Nell'espletamento del servizio non risulta la sussistenza di rischi di interferenze e, pertanto, non si procede alla redazione del DUVRI.

Articolo 7

REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il personale richiesto:

- **per il servizio di trasporto** è costituito da:
 - 2 autisti, con almeno un anno di esperienza nell'ultimo quinquennio;
 - 2 accompagnatori, con almeno un anno di esperienza nell'ultimo quinquennio;
- **per il servizio di consegna pasti** è costituito da:
 - 1 autista (uno dei due autisti che si occupa del servizio trasporto nella fascia oraria della consegna pasti si occupa di questo servizio), con almeno un anno di esperienza nell'ultimo quinquennio.

L'appaltatore provvede all'espletamento del servizio di cui al presente capitolato con personale di provata capacità ed esperienza nei servizi oggetto dell'appalto, con contratto di lavoro dipendente o altra tipologia prevista dalla normativa vigente in materia di lavoro.

Ogni autista dovrà essere in possesso di valida patente di guida corrispondente al mezzo.

L'appaltatore dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura.

Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione:

- inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco completo del personale operante;
- indicare all'Amministrazione Comunale il Referente Tecnico incaricato di tenere i rapporti con il Settore Servizi Sociali e dovrà garantirne l'immediata sostituzione, nel caso in cui ciò si ritenga necessario.

Tutto il personale dovrà mantenere una condotta personale irreprensibile durante lo svolgimento dei propri compiti e garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni riferite ai soggetti con cui sarà in contatto nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. E' fatto divieto a tutto il personale di rilasciare informazioni e dati in relazione alle attività svolte senza la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante. E' fatto divieto al personale di accettare qualsiasi forma di compenso o regali da parte degli utenti. L'appaltatore si impegna, se del caso, a sostituire definitivamente gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile.

Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere i corretti dati identificativi.

Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, l'appaltatore solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da danno per fatto proprio o altrui.

Articolo 7.bis

COMPITI DELL'AUTISTA E DELL'ACCOMPAGNATORE

L'autista dell'automezzo adibito al servizio di trasporto dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida.

L'accompagnatore dell'automezzo adibito al servizio di trasporto dovrà usare speciale prudenza e diligenza nell'accompagnare le persone fino all'ingresso della struttura frequentata, riaccompagnare le persone al domicilio o in altra destinazione indicata dal Servizio Sociale e a lasciarle in custodia ai familiari o agli operatori che verranno segnalati dal Servizio, aiutare le

persone nelle fasi di salita e di discesa dal mezzo, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità delle stesse.

In particolare durante lo svolgimento del servizio è vietato all'autista ed all'accompagnatore:

- abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso;
- condurre l'automezzo senza mantenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- fumare ed assumere bevande alcoliche;
- far salire sugli automezzi persone estranee al servizio stesso;
- caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- deviare dal percorso per esigenze personali.

L'autista risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale degli utenti trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'automezzo.

L'autista dell'automezzo adibito al servizio di consegna pasti dovrà:

- essere puntuale nel prelevamento dei pasti e nella consegna successiva.

Articolo 8

INQUADRAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'appaltatore si impegna ad applicare ai propri dipendenti la normativa vigente in materia di C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il cui riferimento normativo è il Decreto Direttoriale n. 30 del 14.06.2024 (Codice alfanumerico CNEL T151).

Il costo delle ore di lavoro necessarie per lo svolgimento del presente servizio è stato calcolato sulla base della retribuzione del livello B1 in vigore da gennaio 2026.

L'appaltatore può applicare un altro C.C.N.L., il quale deve prevedere tutele equivalenti.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta che possa derivare dalla costituzione, esecuzione ed estinzione dei rapporti di collaborazione.

L'appaltatore si impegnerà a fornire tutti i supporti necessari ad una corretta formazione del personale da adibire ai servizi e provvederà a formare gli operatori circa la normativa di igiene e sicurezza.

L'appaltatore si impegna a garantire la continuità operativa dei servizi affidati stabilizzando il personale per l'intera durata dell'appalto limitando al massimo il turn-over.

In caso di assenza del proprio personale, l'appaltatore si impegna ad assicurare l'immediata sostituzione ed informare tempestivamente l'Ente appaltante di variazioni nell'elenco degli operatori impiegati nei servizi.

L'appaltatore è tenuto a sviluppare una puntuale azione di progettazione, coordinamento e controllo dell'attività oggetto dell'appalto, coordinamento e controllo del proprio personale e a recepire tutte le indicazioni, gli obblighi ed i compiti stabiliti dalla stazione appaltante e resi noti mediante comunicazioni orali o scritte.

Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e VI del Capo III, e ai delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 D.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"), in merito

all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Articolo 8.bis

CLAUSOLA SOCIALE

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024. In particolare al comma 2 bis del menzionato articolo si rimanda all' allegato II.3, il quale prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate. Al presente appalto si applica l' art 1 commi 1,2,3 e 4 dell' Allegato indicato.

Il file "dati del personale" espone i dati relativi al personale impiegato nel contratto di appalto in corso di esecuzione. L' assorbimento del personale avviene secondo le modalità espressamente indicate nel "progetto di assorbimento" inserito in sede di offerta, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Articolo 9

CARATTERISTICHE E MANUTENZIONE DEI MEZZI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

Gli automezzi impiegati nel servizio devono essere minimo 2, saranno utilizzati per il trasporto disabili, ed uno di questi nella fascia oraria della consegna pasti a domicilio sarà utilizzato per questo servizio. L' operatore economico può utilizzare mezzi aggiuntivi per ottimizzare i percorsi, qualora lo ritenga opportuno, alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale.

Caratteristiche dei mezzi

I dati identificativi degli automezzi impiegati dovranno essere comunicati al Comune prima dell'inizio del servizio e ad ogni eventuale sostituzione, dovranno essere idonei al trasporto disabili e all'alloggiamento delle carrozzine. Dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

- essere dotati di pedana per il carico delle carrozzine, di gradino a scomparsa per facilitare la salita e la discesa degli utenti, di cinture di sicurezza, nonché di catene o pneumatici da neve;
- essere puliti e igienicamente idonei;
- essere efficienti e, in caso contrario, essere tempestivamente sostituiti con mezzi aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza ed in modo da non interrompere il servizio, senza corrispettivo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale;
- essere utilizzati in regola con tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in ordine alla circolazione e risultare coperti singolarmente da polizza assicurativa;
- riportare in modo visibile uno specifico logo che permetta di individuare chiaramente a chi appartiene il mezzo, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone disabili.

Manutenzione dei mezzi

Gli automezzi dovranno essere di proprietà o in disponibilità dell'appaltatore e attrezzati per il trasporto di persone disabili con allestimento omologato secondo le normative vigenti. Sono a carico dell'appaltatore: polizze assicurative, collaudi, oneri fiscali, tasse e imposte del libretto di circolazione, manutenzione ordinaria dei mezzi, esecuzione dei tagliandi periodici secondo le indicazioni del costruttore. L'appaltatore è inoltre sempre tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della manutenzione ordinaria. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti

eseguiti dal referente del Servizio Sociale comunale, non verranno ritenuti in uno stato manutentivo soddisfacente. Tale revisione o sostituzione è a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 10

MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore in applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro oggetto dell'appalto.

Tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi, oggetto del presente capitolato, dovrà essere formato a cura dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Articolo 11

SCIOPERO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero l'appaltatore è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni. In ogni caso l'appaltatore deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali.

Articolo 12

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Articolo 13

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore dovrà indicare il soggetto che sarà responsabile e che interagirà con il Comune, in nome e per conto dell'appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dei servizi in oggetto. Il Responsabile dei servizi sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, in seguito all'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato ed è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche di eventuali danni occorsi agli utenti del servizio, al personale dipendente e/o a terzi nel corso dello svolgimento dei servizi.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l'esecuzione dei servizi. L'appaltatore assume a proprio carico l'onere di garantire e sollevare l'Amministrazione comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

L'appaltatore si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa degli operatori per rischi di responsabilità civile RCT per un massimale pari a € 1.000.000,00 unico per sinistro e RCO per un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per ogni persona danneggiata, a garanzia di quanto possa derivare ad utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando in tal modo l'ente appaltante da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifica d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'appaltatore è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto nel presente capitolato.

A carico dell'appaltatore rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nello svolgimento del servizio e, a tal fine, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e dei suoi dipendenti.

L'appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica del proprio personale addetto ai servizi sopra specificati e del Decreto legislativo n. 81/2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

L'appaltatore si obbliga al rispetto del "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale, e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

Articolo 14

OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e quelle contenute nel presente capitolato che disciplinano i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune, degli utenti e di terzi autorizzati, senza recare intralci e disturbi. L'appaltatore inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, ha conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza sul lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'appaltatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne il Comune di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'appalto che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'appalto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'appaltatore opererà sotto il coordinamento amministrativo comunale del solo Responsabile del settore competente e dei suoi delegati; comportamenti difformi saranno passibili di contestazione e penalità.

L'appaltatore non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'appaltatore, su richiesta dell'Amministrazione comunale, dovrà fornire:

- la documentazione attestante i requisiti professionali ed i titoli posseduti dagli operatori;
- l'elenco del personale, con la precisazione della qualifica e del livello;
- l'indicazione circa lo stato manutentivo degli automezzi impiegati nel servizio;
- i dati relativi alla retribuzione corrisposta agli operatori sia al netto che al lordo dei vari oneri;
- un prospetto circa il rispetto degli elementi del servizio concordati (i percorsi svolti, i Km totali annui concordati, etc..).

Articolo 15

FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL' ENTE APPALTANTE

L' Ente appaltante si riserva la facoltà di controllare e verificare il corretto espletamento dei servizi e l' ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e delle vigenti disposizioni di legge; a tal fine, potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli senza preavviso. L' appaltatore ha l' obbligo di

fornire, su richiesta dell' Ente appaltante, la documentazione inerente la conduzione dei servizi. L' Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere all' appaltatore, in qualsiasi momento, l' esibizione della documentazione necessaria per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Articolo 16

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell' art. 18 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 36/2023, mediante stipula di scrittura privata a cura dell' ufficiale rogante della stazione appaltante e le relative spese e imposte sono poste tutte a carico dell' aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione del contratto, nei termini stabiliti dalla stazione appaltante e concordati con l' aggiudicatario, oltre alla decadenza dalla aggiudicazione della ditta inadempiente, fa sorgere a favore del Comune di Malnate il diritto di affidare il servizio all' operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria.

Articolo 17

MODALITÀ' E TEMPI DI PAGAMENTO

L' appaltatore ha diritto al corrispettivo definito in fase di aggiudicazione per i servizi forniti. L' appalto in oggetto si intende a corpo, pertanto il costo globale definito in fase di aggiudicazione sarà ripartito sui 24 mesi corrispondenti alla durata dell' appalto.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto a quanto previsto dal contratto e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità della posizione contributiva dell' aggiudicatario.

Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all' effettuazione delle prestazioni del mese precedente e l' appaltatore dovrà fornire mensilmente al Referente del Comune dettagliata reportistica contenente i dati dei trasporti effettuati.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull' importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

La ditta si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Articolo 18

REVISIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 36/2023 il prezzo è soggetto a revisione, nei casi e con le modalità previste dal citato articolo.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell' 80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT: costo delle retribuzioni contrattuali orarie settore sanità e assistenza.

Articolo 19

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell' art. 120, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, fermo quanto previsto dal presente capitolato in relazione alle clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura qualora la variazione delle richieste di accesso al servizio, da parte di nuovi utenti, ecceda la flessibilità del cinque per cento per variazioni in aumento, tenendo conto anche della compensazione delle variazioni in diminuzione, dei percorsi predefiniti per l' appalto di cui all' oggetto, per entrambi i servizi previsti, come ivi previsto all' articolo 3.

Ai sensi dell' art. 120, comma 9, nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 20

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Si limita il sub-appalto in quanto essendo un contratto ad alta intensità di manodopera, come previsto dall' art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l' esecuzione delle prestazioni oggetto dell' appalto; inoltre essendo un servizio finalizzato al trasporto ed all' assistenza di persone fragili si ritiene opportuno che il servizio si svolga in continuità garantendo, in tal modo, la presenza degli stessi operatori.

Articolo 21

PENALI

In caso di disservizio e/o inosservanza di ognuna delle presenti norme si applicheranno penali come segue:

- € 500,00 per interruzione del servizio senza preavviso, al giorno;
- € 100,00 per ogni ritardo superiore a 15 minuti da parte degli operatori nell'avvio del servizio;
- € 500,00 per mancata sostituzione di personale assente, per ogni servizio oggetto dell'appalto;
- € 300,00 per ogni mancata comunicazione di variazione del personale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto. Quest' ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture o sulla garanzia definitiva.

In caso di reiterate violazioni, di cui al presente articolo, per almeno 5 volte annuali agli obblighi contrattuali, comunque accertate da parte dell' Amministrazione Comunale e da essa formalmente contestate, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, l' Amministrazione Comunale avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto d' appalto previa notifica scritta all' appaltatore, per fatto e per colpa della stessa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per il Comune di continuare il servizio direttamente o a mezzo di altro appaltatore, senza la necessità di alcun altro provvedimento.

Parimenti, nell' ipotesi in cui l' importo delle penali applicabili superi l' ammontare del 10% dell' importo contrattuale complessivo, al netto dell' IVA. Il Comune potrà risolvere il contratto in danno dell' appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell' eventuale maggior danno.

Articolo 22

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre alle fattispecie previste dall' art. 1453 del cod. civ., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell' Amministrazione comunale riservarsi di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nelle seguenti ipotesi:

- motivi di pubblico interesse;
- abbandono o interruzione di uno dei servizi di cui all'art. 1 del presente foglio condizioni senza giusta causa o forza maggiore;
- in caso di frode, di negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia definitiva in caso di escussione parziale;
- in caso di cessione dell' azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria ed i conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell' affidatario;
- nei casi di cessione di contratto;
- in caso di subappalto dei servizi principali di cui all'art. 1 del capitolato;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- qualora l'accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme dell' appaltatore in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, la prosecuzione del contratto;
- mancato rispetto obblighi di riservatezza di cui al presente atto;
- perdita del possesso di uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 94-95 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell' Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell' imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l' inadempimento dà luogo, previa intesa con l' Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell' esercizio delle predette funzioni.

Qualora nei confronti dell' aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell' operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previa intesa con l' Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La violazione, da parte dell' aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23/12/2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020,

tutte esecutive, comporta da parte dell' Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione dell' appalto comporterà automatico incameramento della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell' Amministrazione comunale in forma di lettera trasmessa via PEC o via raccomandata A.R..

Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Articolo 23

MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto trasmesso a mezzo PEC.

Articolo 24

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con la risoluzione del contratto sorge nell' Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all' appaltatore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dall' Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Articolo 25

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell' importo dei servizi non eseguiti.

Articolo 26

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l' osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it. Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 27

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI – Articolo 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione di "Responsabile esterno" è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del present capitolato sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati, da parte dell'appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare l'appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

Articolo 28
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie in merito alla esecuzione del contratto, laddove non si raggiunga un accordo tra le parti, la soluzione sarà demandata al Foro di Varese.

Articolo 29
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si rinvia alla normativa vigente.

Il Responsabile Area Servizi alla Persona:
Enza Calcagno

“Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005”.